

**SENTENZA
N. 28/2022**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENINO - ALTOADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente, rel.

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Massimo AGLIOCCHI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **4663/R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **B.P.**, **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Osele (PEC: mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it) e presso di lei domiciliato in Trento, alla Via Calepina n. 75;

VISTI l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta del convenuto e tutti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 16 febbraio 2022, con l'assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero, Cons. Roberto Angioni, e l'Avv.to Marco Zanella per delega dell'Avv. Osele, e trattenuta la causa in decisione alla stessa udienza;

svolgimento del processo

1. Con **atto di citazione** del 2 agosto 2021, ad esito di indagini svolte sulla segnalazione della delibera n. 22/2020/PRSE della Sezione di

controllo per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, e previo invito a dedurre notificato il 15 febbraio 2021, la Procura territoriale ha convenuto B.P., nella qualità di OMISSIS del Comune di OMISSIS al tempo dei fatti, per il danno arrecato al comune per il reiterato conferimento, con proprie determinazioni emesse dal gennaio 2015 al febbraio 2019, di incarichi di consulenza all'Avv. OMISSIS di OMISSIS in carenza dei presupposti di legge. In tesi, tali incarichi sarebbero stati conferiti in violazione della disciplina in materia (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, Capo I-bis della l.p. n. 23/1990, introdotto dall'art. 1 della l.p. n.9/2006, applicabile alla Provincia Autonoma di Trento per effetto del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della l.p. n. 2/2016) in quanto hanno avuto un oggetto assolutamente generico: riporta la Procura che la stessa motivazione delle relative determinazioni menzionava la *“necessità di avere un supporto legale in termini di consulenza, stante la sempre maggiore complessità dei procedimenti amministrativi [...], riguardante qualunque argomento e comprensivi di pareri e/o diffide”*), e che le parti riservano a separati accordi *“eventuali conteziosi, scaturenti o meno dai pareri, che sarebbero tati trattati caso per caso con affido di specifico incarico legale esulante dagli accordi di consulenza”*.

In citazione si confuta l'argomentazione del deducente che in tal modo, con compenso forfettario modestissimo, il comune ha ottenuto una assidua qualificata prestazione di assistenza: rileva la Procura attrice che gli incarichi risultano comunque illegittimi alla luce della richiamata disciplina, che il compenso era contrattualmente dovuto al

professionista anche a prescindere dall'esistenza di un qualsiasi quesito legale o dall'effettiva prestazioni dell'attività di consulenza, e che in virtù dell'espressa clausola contrattuale che per tutti riservava al medesimo professionista l'affidamento della difesa e rappresentanza del comune per questioni contenziose eventualmente rilevate nell'espletamento degli incarichi *de quibus*, l'accordo che complessivamente ne è risultato avrebbe comportato, per il professionista, effetti ben più remunerativi e, per l'amministrazione, costi non preventivabili con certezza.

Il danno è quantificato in complessivi **euro 8.619,79**, pari alla somma di tutti i corrispettivi liquidati al professionista in virtù dei reiterati incarichi (euro 12.313,99) sottratta la quota del 30% che la Procura ha ritenuto di scomputare a titolo di valutazione equitativa della parziale utilità degli incarichi medesimi.

Di tale danno, in tesi, il convenuto sarebbe responsabile a titolo di colpa grave, attesa anche la chiarissima lettera delle disposizioni in materia e l'univoca giurisprudenza della Corte dei conti - anche di questa stessa Sezione -, che considera illegittimi gli incarichi aventi un oggetto del tutto generico e comportanti l'espletamento di compiti di interpretazione giuridica, direzione e supporto anche legale degli uffici, in quanto attività comprese tra quelle istituzionali del OMISSIS e dei dirigenti dell'ente. In conclusione, la Procura attrice ha chiesto la condanna del convenuto a risarcire al Comune di OMISSIS euro 8.619,79, oltre rivalutazione e interessi, con refusione delle spese del giudizio.

2. Con decreto n. 82 del 17.08.2021, emesso su parere favorevole del Pubblico Ministero, il Presidente ha determinato in euro 6.033,85 la somma che il convenuto ha la facoltà di versare all'amministrazione danneggiata per la definizione del giudizio con rito monitorio ai sensi e agli effetti dell'art. 131 c.g.c. e, per il caso di mancata accettazione, ha fissato al 16 marzo 2022 l'udienza per la discussione della causa, con termine al 24 febbraio 2022 per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti in segreteria.

3. Il sig. **B.**, che non ha accettato l'addebito, si è costituito per l'odierno giudizio con memoria di difesa del 24.02.2022 rilevando:

a) che il Comune di OMISSIS, che contava oltre 3.800 abitanti, non disponeva di un ufficio legale interno né di esperti in ambito giuridico; egli stesso, pur OMISSIS, poiché *“da anni, dedicato in modo prevalente ad aspetti gestionali e di contabilità pubblica”*, non avrebbe potuto *“affrontare in modo ineccepibile e sicuro profili giuridici su temi che certamente non potevano dirsi “ordinari”, ma che richiedevano competenze specialistiche in ambito giuridico quali quelle possedute da un avvocato cassazionista da poter consultare e coinvolgere in decisioni e scelte delicate supportate da pareri legali.* In questo contesto, le decisioni di affidare gli incarichi in questione sarebbero da lui state assunte per assicurare all'ente competenze giuridiche specialistiche poiché *“su questioni particolarmente complesse e delicate era indispensabile disporre di un sostegno giuridico per evitare errori o interventi non adeguati o per promuovere soluzioni a maggior tutela del Comune e delle sue finanze;*

b) di aver comunque potuto prestare la propria attività presso il comune solo in modo parziale, avendo ricoperto la funzione di OMISSIS, nel periodo di cui è causa, in *“tre diversi enti (di cui una gestione associata), con distinti organi politici, e uffici, con problematiche oltremodo eterogenee e connesse alle esigenze di circa 8.500 abitanti”*, segnatamente: dal 01.08.2012 al 31.07.2016 anche presso il Comune di OMISSIS, dopo l’ottobre 2017 nell’ambito della gestione associata tra i Comuni di OMISSIS e di OMISSIS, e nel maggio 2018, anche al Comune di OMISSIS;

c) che i compensi erogati al professionista (€ 3.118,00 oltre IVA annui, pari a circa € 260,00 oltre IVA mensili) risulterebbero molto esigui in rapporto alla professionalità del consulente (legale abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori), alla completa disponibilità di orario concordata (*“7 giorni su 7 e a qualsiasi orario, con conseguente garanzia di celerità e speditezza della consulenza e della conseguente azione amministrativa”*) e all’attività concretamente svolta, che avrebbe consentito la risoluzione stragiudiziale di molte questioni che sarebbero pesate maggiormente sul bilancio dell’ente se esitate in contenzioso o se risolte con separati e singoli conferimenti di incarico di consulenza (la difesa elenca in memoria una serie di attività *“a titolo di esempio”* tra quelle che documenta in all. 5 all’atto di costituzione). La difesa ha concluso in via principale per il rigetto della domanda nel merito e, in via subordinata, per una riduzione del danno *“in ragione del contesto e della varietà e complessità delle consulenze svolte e tutte con esiti positivi”*.

4. All'udienza del 16 marzo 2022 il V.P.G. Roberto Angioni e l'Avv.

Marco Zanella hanno argomentato e concluso come in atti e la causa è passata in decisione.

Ragioni della decisione

1. L'azione verte in materia di danno per illegittimo conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.

Le norme applicabili alla fattispecie, correttamente richiamate dalla Procura nell'atto introduttivo del giudizio (L.P. n. 23/1990, Capo I-bis inserito dalla L.P. n. 9/2006, sostanzialmente in linea con quanto dispone l'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001), disciplinano gli incarichi retribuiti di "*studio, ricerca, consulenza e collaborazione*" condizionandoli a precisi e inderogabili requisiti che l'art. 39-*quinquies* della citata L.P. n.23/1990 definisce "*di ammissibilità*"; tali requisiti costituiscono presupposti solo in presenza dei quali la legge consente la deviazione dal principio generale di autosufficienza dell'amministrazione pubblica (corollario dell'obbligo dell'amministrazione di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, del personale dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative). Come già rilevato in precedenti di questa Sezione, per questo motivo l'effettiva sussistenza di tali presupposti deve essere valutata dall'amministrazione (e riscontrata dal giudice) con particolare rigore.

In linea generale, il citato art. 39 *quinquies* dispone che a soggetti esterni all'amministrazione possano essere affidati incarichi "per il conseguimento di *obiettivi complessi* o qualora ricorra una o più delle

seguenti *condizioni*: a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad *alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione*; b) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai *tempi di realizzazione dell'obiettivo*; c) quando, per *particolari situazioni di urgenza o di emergenza*, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne”.

Nessuna di queste situazioni ricorre nella fattispecie.

2. È pacifico tra le parti che gli incarichi di cui è causa sono stati volti ciascuno ad assicurare all'ente, per il correlato periodo di durata, la generica disponibilità del medesimo professionista a fornire all'amministrazione un supporto in eventuali questioni di natura giuridica che potessero emergere nell'attività degli uffici del comune. Ciò trova conferma nella motivazione degli incarichi (depositati in all.3 dalla Procura), dalla quale non emergono di questioni specifiche, e porta all'evidenza del fatto che difettano nella fattispecie i presupposti della specificità e complessità di questioni individuate che sono richiesti dalla norma per l'affidamento di incarichi di consulenza.

Diversamente da quanto ulteriormente riferisce la motivazione degli atti di incarico, non si tratta di incarichi ascrivibili alla categoria degli *“incarichi legali”* non *“normati o limitati”* dal vigente regolamento comunale sulle consulenze, poiché essi remunerano una prestazione continuativa (per la relativa durata di ciascuno) di disponibilità all'assistenza generica in materia giuridica, non inquadrabile in un

incarico di difesa legale, né consentita nella forma della consulenza.

Sul punto, quanto all'inammissibilità di consulenze "generiche" o "globali", basti rinviare (a termini dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c., recante "Norme di attuazione") alle più approfondite motivazioni sviluppate in precedenti sentenze da questa stessa Sezione che, in linea con la uniforme giurisprudenza delle Sezioni di appello, non ritiene che esauriscano i presupposti dell'incarico di consulenza ammesso dall'ordinamento (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e citato art. 39 *quinquies*) gli incarichi conferiti per fornire agli uffici dell'amministrazione assistenza giuridica generica, in via continuativa ed eventuale, neppure quando siano conferiti a professionisti del libero foro (tra le più recenti di questa Sezione, sentenze n. 29/2021 e n. 96/2021). Tali incarichi introdurrebbero un inammissibile sistema di generico "tutoraggio" che non è consentito nel vigente ordinamento, nel quale non solo le norme di contabilità ma anche le specifiche discipline di settore dell'agire amministrativo pongono vincoli e limiti alla spesa per le esternalizzazioni di attività, sia al fine di valorizzare quella per il personale interno, già remunerato, sia nell'ottica dell'effettività del sistema di riparto delle competenze istituzionali del comparto dei dipendenti pubblici, tra i quali rientra, nella Provincia autonoma di Trento, anche il OMISSIS.

3. La documentazione prodotta dalla difesa è volta, in sostanza, a dimostrare che, nonostante la genericità dell'oggetto come descritto negli atti di incarico, le situazioni concretamente affrontate dal professionista sono state invece specifiche e legittimerebbero per

questo tutti gli incarichi conferiti o, quantomeno, eliderebbero il danno poiché (con argomentazione riferita anche nella motivazione dei singoli conferimenti) la remunerazione forfettaria di una attività di supporto legale che però, in concreto, ha assunto i tratti di specificità e alta complessità sarebbe risultato sistema più conveniente rispetto alla remunerazione dei singoli incarichi di consulenza che sarebbero stati necessari per il medesimo risultato complessivo.

Va premesso che, com'è noto, nei giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei conti la motivazione di un atto amministrativo (o il vizio della motivazione) non impedisce al convenuto di provare elementi di fatto diversi o ulteriori rispetto a quelli ivi riportati, poiché il giudizio di responsabilità amministrativo patrimoniale ha un oggetto diverso dall'accertamento della mera illegittimità di un atto amministrativo e, conseguentemente, avanti al giudice contabile i criteri di ammissibilità della cd. motivazione postuma non assumono il medesimo rilievo che essi hanno avanti al Giudice amministrativo. Tuttavia, la prova di elementi di fatto non riportati in motivazione nell'atto (nella specie, di incarico) grava sul convenuto che è chiamato a rispondere dell'illecito che ne è conseguito, e deve assumere i tratti di certezza e gravità adeguati a dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto non riportata nell'atto amministrativo.

3.1 Nel caso di specie la difesa riporta nella memoria di costituzione un elenco di attività *“da considerarsi alla stregua di un campione rispetto a molte altre che si depositano in via esemplificativa (doc. 5)”*.

Tale elenco consta di una molto sintetica descrizione di attività dal

quale non si ricava né che esse siano state svolte nell'espletamento dei singoli incarichi oggetto di causa, né le specifiche questioni che siano state risolte, né, infine, il livello di complessità che queste abbiano eventualmente presentato; pertanto, tale elencazione non dà contezza del perseguimento di "obiettivi complessi" o ad "alto contenuto di professionalità", o della finalizzazione degli incarichi al rispetto dei "tempi di realizzazione dell'obiettivo" o alla soluzione di "particolari situazioni di urgenza o di emergenza" non affrontabili con il personale interno, in sintesi, della finalizzazione degli incarichi ad uno degli obiettivi che costituiscono condizioni di ammissibilità della consulenza ai sensi del citato art. 39 *quinquies*.

Anche per quelle che, tra le attività elencate nella memoria di costituzione, potrebbero astrattamente inquadrarsi in attività di consulenza per la risoluzione di questioni specifiche o comportanti professionalità legale (punti da 1 a 5 dell'elenco: "1. ha svolto attività di assistenza dell'Amministrazione per azioni intraprese da cittadini e imprese con altri legali, rappresentando il Comune di OMISSIS; 2. ha assistito il Comune nella gestione del complicatissimo concordato della società OMISSIS e relativi riflessi sulle riserve per i lavori affidati a tale società per la realizzazione del nuovo municipio; 3. ha intrattenuto rapporti con altri legali, con riferimento alla lottizzazione del OMISSIS o con riferimento ai lavori di realizzazione delle vasche di raccolta nel Comune di OMISSIS; 4. ha partecipato a negoziazioni assistite, conciliazioni e inoltrato diffide; 5. ha assistito il Comune in vertenze di lavoro TFR)", manca la prova di uno specifico collegamento con gli atti

di incarico di cui è causa.

Infatti, la circostanza che tutti gli atti di incarico prevedessero che “*eventuali contenziosi, scaturenti o meno da detti pareri o diffide [cioè dall’oggetto degli incarichi] verranno trattati caso con affido di specifico incarico legale esulante dall’accordo di consulenza*”, non consente alcuna certezza in merito al collegamento delle attività descritte nella memoria di costituzione con l’espletamento degli incarichi di cui è causa, piuttosto che a contenziosi oggetto di separato incarico legale, di difesa in giudizio o stragiudiziale.

Le restanti attività elencate, per come descritte nella memoria difensiva, appaiono attività di generico supporto agli uffici dell’ente in materia giuridica, per le quali, per le ragioni sopra dette, l’incarico non era ammissibile alla luce del citato art. 39 *quinquies*.

3.2 Quanto ai documenti che la difesa deposita in all. 5 (per lo più mail intercorse con lo studio legale) sempre al fine di documentare l’effettiva sussistenza di un apporto del professionista su questioni specifiche e complesse, manca una qualsiasi esposizione dei fatti pertinenti a ciascun documento che consenta di trarne la sua rilevanza ai fini del decidere; in assenza di una compiuta e circostanziata ricostruzione dei fatti, dalla relativa lettura non è possibile identificare alcun nesso tra documenti, specifici fatti ed il determinato incarico a cui ciascuno di essi, eventualmente, sarebbe riferibile. Né è consentito al giudice di procedere ad autonoma ricerca, nell’ambito del materiale depositato dal convenuto, per ricostruire fatti non allegati dalla difesa e verificare se e per quale, tra gli incarichi oggetto di addebito, si

possano essere concretamente realizzate le condizioni di legge per la sua ammissibilità.

3.3 In conclusione, il quadro probatorio mostra l'inesistenza di alcuna delle condizioni indicate dall'art. 39 *quinquies*, solo in presenza delle quali un incarico di consulenza può essere ritenuto ammissibile.

4. Venendo all'esame della posizione del convenuto, e ancora rinviando per più approfondita motivazione ai numerosi precedenti di questa Sezione, deve qui ribadirsi che gli uffici dell'ente locale trovano nel OMISSIS (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, rivestendo egli tale ruolo sia nei confronti degli organi dell'ente che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi (tra le più recenti, cfr. sentenze n. 69/2021, n. 108/2021, n. 122/2021).

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 137 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, più volte modificato e integrato, che detta la disciplina specifica applicabile alla Provincia Autonoma di Trento), rimane un organo disciplinato "*secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia*" (Corte costituzionale, sent. n. 95/2021, emessa con specifico riferimento alla disciplina del Segretario comunale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano), ma anche titolare delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli dall'art. 137 e dall'art. 137, comma 2 (che riproduce

l'articolo 37 Decreto del Presidente della Regione 01/02/2005, n.3/L, citato dalla convenuta, cioè le "competenze dirigenziali di cui all'articolo 126"), funzioni delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione.

È proprio in considerazione di tali compiti che, laddove presso l'ente operasse il Segretario comunale, risultano di regola illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o "consulenza" generica in materia giuridica, come quelli della presente fattispecie, proprio perché quegli è l'organo al quale tali funzioni sono istituzionalmente affidate (cfr., tra le ultime, sent. n. 96/2021, in materia di gestione dei rapporti con i concessionari delle cave).

5. Non sono fondate le argomentazioni difensive del convenuto, volte a contestare la possibilità di svolgere concretamente tale funzione o, comunque, a giustificare gli incarichi di cui è causa.

5.1 La professionalità dell'incaricato non è in contestazione, ma non costituisce un elemento che rende ammissibile una consulenza se non nei casi in cui, in presenza degli altri presupposti di legge, essa si renda necessaria per apportare all'ente le competenze richieste per la soluzione di questioni specifiche e complesse, come tali rientranti a pieno titolo tra quelle di cui all'art. 39 *quinquies* della L.P. 23/1990 (per casi simili, nell'ambito dei precedenti di questa Sezione, cfr. sentenze n. 95/2021 e n. 103/2021). Come visto, la fattispecie non si inquadra in questi casi.

5.2 La carenza in organico di un ufficio legale o di personale

dipendente con competenze di carattere giuridico non assume di per sé rilevanza per giustificare il ricorso sistematico a professionisti esterni per una generica attività di supporto in materia giuridica, indipendentemente dal titolo di laurea posseduto dal OMISSIS. Il titolo da quegli posseduto è infatti valutato utile per ricoprire l'Ufficio (e dunque considerato *ex lege* adeguato a svolgere quelle funzioni che al OMISSIS sono affidate dall'ordinamento), e l'approfondimento delle ordinarie questioni di sua competenza costituisce un dovere di diligenza che è intestato a suo carico, come a carico di qualsiasi dipendente pubblico con funzioni di responsabilità.

Inoltre, la contemporanea assegnazione del OMISSIS anche ad altri comuni è modalità lavorativa prevista ordinariamente dalla legge, che non consente pertanto di dismettere parte delle proprie funzioni ordinarie affidandole sistematicamente all'esterno. Diversamente, dovrebbe affermarsi l'automatica indisponibilità di tale figura in ogni fattispecie in cui il OMISSIS sia addetto al comune solo part-time per quella che, invece, risulta tra le più rilevanti mansioni di sua competenza; il che equivarrebbe a consentire al OMISSIS assegnato a più comuni una indiscriminata abdicazione dei compiti di assistenza intestatigli dalla legge e di pretermettere l'obbligo (articolazione del dovere di diligenza del dipendente pubblico) di svolgere i propri compiti con la dovuta diligenza, organizzando debitamente le proprie attività anche nel caso esse siano ripartite tra più enti o svolte con riduzione di orario (per tutti i principi sopra esposti, tra le recenti di questa Sezione, cfr. sentenze n. 29/2021, n. 96/221, n. 108/2021, n. 122/2021).

Né risulta agli atti che gli incarichi in contestazione siano stati frutto di un qualche tipo di organizzazione del proprio lavoro da parte del OMISSIS, cioè che egli abbia proceduto ad un affidamento “selettivo” all'esterno del (proprio) generico compito di assistenza giuridica agli uffici del Comune di OMISSIS in ragione dell'articolazione della sua presenza tra più comuni, o ad esito di una concreta e previa ricognizione delle attività in funzione dell'individuazione di obiettivi e priorità ponderatamente valutati (per settore di attività, per dotazione del personale, ecc. ecc.), sicché l'omissione dell'esercizio dei propri “*compiti di interpretazione, direzione e supporto, anche legale*”, contestatagli dalla Procura, non risulta in alcun modo giustificata.

5.3 Sebbene nella fattispecie non sia in contestazione né emerga agli atti, da parte del dr. **B.**, un fine (inteso come motivo personale) diverso da quello di fornire all'ente un ottimale apporto di assistenza, tale fine (individuale e non consentito dall'ordinamento) non sminuisce la rimproverabilità del fatto di aver gravemente trasgredito il criterio di perseguire il corretto e buon andamento della pubblica amministrazione con le modalità ed entro i termini prescritti dall'ordinamento, e non con l'utilizzo di istituti oltre gli ambiti di applicazione consentiti.

In conclusione, l'aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo *status*, costituisce un fatto gravemente rimproverabile al OMISSIS convenuto, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica

giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.

6. La responsabilità del **B.**, che discende dalla sussistenza dell'illecito sotto i diversi profili di illegittimità sopra evidenziati e dalla rimproverabilità dell'illecito al convenuto a titolo di colpa grave, deve essere affermata per l'intero danno di euro 8.619,79 chiesto in citazione.

6.1 È sfornita di prova la tesi difensiva, finalizzata a contestare in radice l'esistenza di alcun danno, che la continua e qualificata attività di supporto in materia giuridica avrebbe consentito all'ente di risparmiare rispetto ai corrispettivi delle singole consulenze che avrebbe comunque dovuto conferire, o di evitare contenziosi e i costi ad essi collegati. Oltre a quanto già sopra chiarito (punti 3.1 e 3.2) sull'assenza di alcuna prova circa le specifiche questioni che sarebbero state risolte nell'espletamento degli incarichi, il Collegio rileva che l'affermazione sui contenziosi che l'ente avrebbe evitato risulta del tutto generica e priva di alcuna prova.

6.2 Il Collegio non ritiene di accedere alla richiesta del convenuto, di ridurre il danno *“in ragione del contesto e della varietà e complessità delle consulenze svolte e tutte con esiti positivi”*, in considerazione delle specifiche competenze che erano intestate al OMISSIS e per l'inesistenza di adeguata prova circa la peculiarità del contesto in cui l'incaricato avrebbe svolto la sua attività di supporto legale.

7. Per tali motivi il convenuto deve risarcire al comune di OMISSIS **euro 8.619,79**, somma da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, corrispondente a

quella dei singoli pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Sulla somma in tal modo rivalutata il convenuto deve corrispondere al Comune di OMISSIS gli interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, cod. civ.

Le spese del processo sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo, e sono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol

sede di Trento

definitivamente pronunciando, condanna il sig. **B.P.**, come in epigrafe specificato, a risarcire al Comune di OMISSIS **euro 8.619,79**, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di ciascun pagamento di corrispettivi da parte della pubblica amministrazione. Su tale somma il sig. **B.P.** dovrà altresì corrispondere al Comune di OMISSIS gli interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del Codice civile.

Il convenuto dovrà provvedere al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in € 176,00 (centosettantasei/00).

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Il Presidente – estensore

(Chiara Bersani)

f.to digitalmente

Publicata mediante deposito in Segreteria il 18 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

IL PRESIDENTE

(Chiara Bersani)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, 18 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente